

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0311/2000

24 ottobre 2000

*

RELAZIONE

sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori
(9735/2000 – C5-0397/2000 – 2000/0818(CNS))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Mary Elizabeth Banotti

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA LEGISLATIVA.....	5
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	11
MOTIVAZIONE	12

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 27 luglio 2000 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (9735/2000 - 2000/0818(CNS)).

Nella seduta del 4 settembre 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito (C5-0397/2000).

Nella riunione del 29 agosto 2000 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Mary Elizabeth Banotti.

Nelle riunioni del 19 settembre, del 2 ottobre, del 10 ottobre e del 23 ottobre 2000 ha esaminato l'iniziativa della Repubblica francese e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Graham R. Watson presidente; Robert J.E. Evans e Bernd Posselt, vicepresidenti; Jan Andersson (in sostituzione di Adeline Hazan), Roberta Angelilli, Alima Boumediene-Thiery, Rocco Buttiglione, Marco Cappato, Michael Cashman, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Thierry Cornillet, Gérard M.J. Deprez, Giorgos Dimitrakopoulos (in sostituzione di Marcello Dell'Utri), Pernille Frahm, Evelyne Gebhardt (in sostituzione di Gerhard Schmid), Bertel Haarder (in sostituzione di Jan-Kees Wiebenga), Jorge Salvador Hernández Mollar, Anna Karamanou, Margot Keßler, Ewa Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Fodé Sylla), Baroness Sarah Ludford, Minerva Melpomeni Malliori (in sostituzione di Sérgio Sousa Pinto), William Francis Newton Dunn (in sostituzione di Daniel J. Hannan), Arie M. Oostlander (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Martin Schulz, Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco (in sostituzione di Frank Vanhecke) e Gianni Vattimo.

La relazione è stata presentata il 24 ottobre 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (9735/2000 – C5-0397/2000 – 2000/0818(CNS))

L'iniziativa è modificata nel modo seguente:

Testo proposto dalla Repubblica francese¹

Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1) Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni prese in uno Stato membro, nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n./2000 (Bruxelles II), che riconoscono a uno dei genitori il diritto di visita ai figli avuti in comune, laddove (...)

1. Il presente regolamento si applica a tutte le decisioni prese in uno Stato membro, nel quadro dei procedimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n./2000 (Bruxelles II), che riconoscono a uno dei genitori il diritto di visita ***che non potrà essere inferiore a una giornata*** ai figli avuti in comune, laddove (...)

Motivazione

È importante che l'articolo 1 della presente proposta di regolamento precisi che il previsto diritto di visita non può essere inferiore a una giornata. L'interesse del figlio e del genitore non può infatti essere limitato a un'intervista; sembra inoltre assolutamente pregiudizievole l'assenza di una qualsiasi precisazione circa la durata minima di incontri di tale importanza.

(Emendamento 2) Articolo 3

Il riconoscimento dell'esecutività di una decisione adottata in un altro Stato membro consente di utilizzare, a parità di condizioni, mezzi di esecuzione identici a quelli applicabili a una decisione della stessa natura che sarebbe esecutiva nello Stato membro di riconoscimento dopo essere stata pronunciata dalle autorità di quest'ultimo.

Il riconoscimento dell'esecutività di una decisione adottata in un altro Stato membro consente di utilizzare, a parità di condizioni, mezzi di esecuzione identici a quelli applicabili a una decisione della stessa natura che sarebbe esecutiva nello Stato membro di riconoscimento dopo essere stata pronunciata dalle autorità di quest'ultimo, ***garantendo al contempo che le procedure non diano adito a***

¹ GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.

discriminazioni fra cittadini dell'UE e che la loro esecuzione consenta un accesso semplice, rapido ed efficace.

Motivazione

Il progetto di regolamento non armonizza le procedure di esecuzione negli Stati membri. Deve essere tuttavia chiaro che lo scopo del regolamento è quello di garantire il pieno godimento dei diritti d'accesso. La procedura deve essere applicata in un modo che non dia adito a discriminazioni fra cittadini dell'UE.

(Emendamento 3)

Articolo 4

L'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 1 può essere sospesa in un altro Stato membro solo nel caso in cui il genitore affidatario constati, nel quadro del procedimento previsto all'articolo 6, ***che***:

a) a seguito ***del*** mutamento di circostanze l'esercizio del diritto di visita e di alloggio metterebbe a rischio in modo grave e diretto la salute fisica e mentale dei figli minori, o

b) è stata pronunciata una decisione contrastante già esecutiva nel territorio del suddetto Stato membro.

L'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 1 può essere sospesa in un altro Stato membro solo nel caso in cui il genitore affidatario constati, nel quadro del procedimento previsto all'articolo 6:

a) ***in modo del tutto evidente che*** a seguito ***di un significativo*** mutamento di circostanze l'esercizio del diritto di visita e di alloggio metterebbe ***con ogni probabilità*** a rischio in modo grave e diretto la salute fisica e mentale dei figli minori, ***al punto da prevalere sull'importanza del diritto del bambino di mantenere contatti regolari con entrambi i genitori***, o

b) ***che*** è stata pronunciata una decisione contrastante già esecutiva nel territorio del suddetto Stato membro.

Motivazione

L'articolo 4, lettera a) deve essere meglio precisato per garantire che le azioni volte a sospendere i diritti di accesso possano essere adottate solo ove vi sia una reale preoccupazione e in modo tale che non ne scaturiscano inutili ritardi.

(Emendamento 4)

Articolo 7, paragrafo 2

2. Con procedura d'urgenza, previo contraddittorio e, **se necessario**, audizione dei figli minori, statuisce sulla fondatezza della richiesta tenuto conto in particolare delle circostanze e della facoltà di discernimento dei figli.

2. Con procedura d'urgenza, previo contraddittorio e, **nei casi in cui i figli abbiano raggiunto o superato l'età di 12 anni, previa** audizione dei figli minori, statuisce sulla fondatezza della richiesta, tenuto conto in particolare delle circostanze e della facoltà di discernimento dei figli **e in modo appropriato alla loro età e al loro discernimento.**

Motivazione

Non sembra opportuno ascoltare bambini molto piccoli nel quadro di procedure giudiziarie.

(Emendamento 5)

Articolo 11, paragrafo 2 (nuovo)

Le autorità competenti dello Stato membro di soggiorno dei figli minori ne ordinano il ritorno immediato senza che il titolare del diritto di visita possa opporvisi, in particolare invocando l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 5, l'esistenza di una decisione relativa all'affidamento a suo favore pronunciata nello Stato suddetto o che potrebbe essere da questo riconosciuta, nonché l'articolo 13 della convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980.

1. Le autorità competenti dello Stato membro di soggiorno dei figli minori ne ordinano il ritorno immediato senza che il titolare del diritto di visita possa opporvisi, in particolare invocando l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 5, l'esistenza di una decisione relativa all'affidamento a suo favore pronunciata nello Stato suddetto o che potrebbe essere da questo riconosciuta, nonché l'articolo 13 della convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, del 25 ottobre 1980.

2. *L'ingiunzione delle autorità competenti precisa che il minore deve essere restituito entro un periodo di quattro giorni e indica le sanzioni applicabili ai sensi della legislazione nazionale qualora ciò non avvenga.*

Motivazione

Il progetto di regolamento deve fissare un periodo entro il quale il minore deve essere restituito e le sanzioni devono essere indicate nell'ingiunzione.

(Emendamento 6)

Articolo 11 bis (nuovo)

Nelle relazioni fra Stati membri il presente regolamento deve prevalere sulla

**Convenzione del 25 ottobre 1980 dell'Aia
sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori.**

Motivazione

Vedi l'articolo 37 del regolamento Bruxelles II. La sua mancata inclusione nell'articolo 37 può indurre a incertezze.

(Emendamento 7)

Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1. Gli Stati membri cooperano, per il tramite delle autorità centrali nazionali che essi designano e che sono elencate nell'allegato I, al fine di assicurare l'esercizio effettivo dei diritti di visita ai figli minori ed il ritorno immediato di questi ultimi presso il genitore affidatario al termine del periodo di esercizio del diritto di visita.

1. Gli Stati membri cooperano, per il tramite delle autorità centrali nazionali che essi designano e che sono elencate nell'allegato I, al fine di assicurare l'esercizio effettivo dei diritti di visita ai figli minori ed il ritorno immediato di questi ultimi presso il genitore affidatario al termine del periodo di esercizio del diritto di visita.

1 bis. Gli Stati membri devono garantire che all'interno del loro territorio e in applicazione del presente regolamento i tribunali regionali o le giurisdizioni inferiori non impediscano la piena applicazione dei diritti di accesso o l'immediato ritorno del minore ordinato dalle autorità competenti.

Motivazione

I tribunali regionali e le giurisdizioni inferiori devono applicare i principi del regolamento.

(Emendamento 8)

Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte d'adeguamento del regolamento.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte d'adeguamento del regolamento.

2 bis. La commissione riferisce altresì sui casi che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento ed avanza proposte sull'ampliamento di tale ambito, e ove necessario del regolamento Bruxelles II, oppure nuove proposte che

possano comprendere casi che non rientrano negli ambiti coperti dal presente regolamento.

Motivazione

La portata del regolamento è limitata alle sentenze che rientrano nel regolamento Bruxelles II. Molti casi di diritto d'accesso riguardano tuttavia copie non sposate o accordi contrattuali che possono non rientrare nell'ambito del regolamento. La Commissione dovrebbe esaminare se le procedure del presente regolamento possano applicarsi a tali casi.

(Emendamento 9)

Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante per assistere alle riunioni di cui al paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante per assistere alle riunioni di cui al paragrafo 1.

2 bis. Un rappresentante per ogni paese candidato all'adesione è invitato a partecipare in qualità di osservatore alle riunioni di cui ai paragrafi 1 e 3.

Motivazione

Ogni proposta deve tener conto della prospettiva dell'ampliamento, in particolare per quanto concerne lo scambio di esperienze. L'emendamento risulta ancor più necessario se si considera che alcuni dei paesi candidati all'adesione (ad esempio, Bulgaria, Slovacchia e Turchia) non hanno firmato la Convenzione dell'Aia del 1980 e che altri (ad esempio, Croazia, Cipro, Polonia e Romania) non l'hanno ancora ratificata.

(Emendamento 10)

Articolo 17, paragrafo 3 bis (nuovo)

3. Le autorità centrali si riuniscono per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente esse si riuniscono periodicamente su una base ad hoc, tenendo di norma una riunione all'anno, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto dei desideri degli Stati membri.

3. Le autorità centrali si riuniscono per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente esse si riuniscono periodicamente su una base ad hoc, tenendo di norma una riunione all'anno, ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, su richiesta della presidenza del Consiglio che tiene altresì conto dei desideri degli Stati membri.

3 bis. Il Segretario generale o, in sostituzione di questi, un funzionario del segretariato della Convenzione dell'Aia è invitato, con status di osservatore, a partecipare alle riunioni di cui al paragrafo 3.

Motivazione

Il Segretario generale della Convenzione dell'Aia ha una notevole esperienza in materia di esecuzione di norme relative all'accesso ai minori e alla restituzione dei minori e deve essere pertanto invitato a partecipare a tali riunioni.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (9735/2000 – C5-0397/2000 – 2000/0818(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa della Repubblica francese (9735/2000)¹,
 - visto l'articolo 61, lettera c) del trattato CE,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0397/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0311/2000),
1. approva l'iniziativa della Repubblica francese così emendata;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare in modo sostanziale l'iniziativa della Repubblica francese;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e al governo della Repubblica francese.

¹ GU C 234 del 15.8.2000, pag. 7.

MOTIVAZIONE

La relatrice si compiace dell'iniziativa della Repubblica francese sui diritti d'accesso ai minori, considerandola un passo volto a garantire il diritto fondamentale del minore di avere contatti regolari con entrambi i genitori.

Esperienza previa della relatrice

Dal 1995 Mary Banotti è il mediatore del Parlamento europeo per i minori sottratti su scala transnazionale. Questa figura non ha alcun ruolo statutario, ma il fatto che il Parlamento europeo abbia nominato un mediatore per occuparsi di tali casi ha consentito spesso di percorrere strade nuove quando tutte le altre si erano richiuse. Il mediatore è venuto a conoscenza dei vari casi attraverso petizioni inviate al Parlamento europeo, segnalazioni di altri deputati al Parlamento europeo o contatti diretti avviati con l'ufficio del mediatore da uno dei genitori in questione o dai loro legali. Nel corso del 1999 sono state ricevute da persone interessate a ottenere consulenza sulla prevenzione o sulle procedure giudiziarie 35 segnalazioni richiedenti un esame sostanziale. Sono pervenute più di 100 richieste di informazione e consulenza generale.

La relatrice coopera inoltre con un gruppo di lavoro franco-tedesco istituito da due colleghe, Pervenche Berès e Evelyne Gebhardt, che cerca di risolvere gli oltre cinquanta casi di sottrazione esistenti fra questi due paesi.

Contesto del progetto di regolamento

L'aumento dei viaggi e delle occasioni di lavoro all'estero ha comportato un incremento nel tasso di matrimoni fra persone di diverse personalità, sia all'interno dell'UE sia fra l'UE e paesi terzi. Quando matrimoni del genere falliscono, possono sorgere problemi al momento di garantire i diritti d'accesso ove i minori risiedano in un altro Stato membro, o possono verificarsi casi di sottrazione quando il minore non venga restituito dal genitore dotato di diritti d'accesso alla fine di una visita. Benché molti di questi casi riguardino cittadini di paesi terzi, vi è anche un numero significativo di casi che coinvolgono cittadini di vari Stati membri dell'UE.

Una serie di convenzioni internazionali disciplina il diritto d'accesso e di custodia e si occupa degli aspetti civili della sottrazione di minori.¹ L'applicazione delle convenzioni internazionali nelle varie giurisdizioni nazionali può comportare tuttavia per i genitori un ritardo nell'esecuzione dei loro diritti d'accesso o nel ritorno del minore.

Il presente regolamento intende semplificare l'esecuzione dei diritti dei genitori, al fine di garantire che il minore sia in grado di mantenere il contatto con entrambi i genitori:

1. il regolamento stabilisce il principio di mutuo riconoscimento delle sentenze riguardanti i

¹ La Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni concernenti la custodia dei minori e il ripristino della custodia dei minori e la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla giurisdizione, la legislazione applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione nel rispetto della responsabilità parentale e misure per la protezione dei minori (non ancora in vigore).

diritti d'accesso ai minori senza alcun passo intermedio e limita le possibilità di richiedere una sospensione dell'esecuzione di tali sentenze;

2. il regolamento stabilisce che l'immediato ritorno del minore alla fine del periodo d'accesso non può essere messo in discussione o ritardato dal genitore dotato di diritto d'accesso.

Entrambi questi aspetti del progetto di regolamento devono essere accolti con favore.

Mutuo riconoscimento delle sentenze

Pur esprimendo compiacimento per il principio del mutuo riconoscimento delle sentenze riguardanti i diritti di accesso ai minori senza alcun passo intermedio, come la verifica della sentenza stessa, la relatrice intende richiamare l'attenzione su una serie di limiti presenti nel progetto di regolamento:

- la portata del regolamento è limitata per quanto riguarda sia le situazioni coperte, sia l'ambito geografico;
- il regolamento non armonizza le procedure di esecuzione.

I passi intermedi hanno provocato in alcuni casi lunghi ritardi, e occorre chiarire con forza che il regolamento si applica pienamente ai tribunali regionali e alle giurisdizioni inferiori.

Decisioni coperte

La portata del regolamento è limitata alle sentenze che rientrano nell'ambito del regolamento Bruxelles II² relativo alla responsabilità in materia di potestà sui figli di entrambi i coniugi e che sono state emesse in occasione di procedure relative a divorzi, separazioni legali o annullamenti.

In tal modo, nell'ambito del regolamento figurano solo le sentenze emesse a seguito di divorzio o separazione. Le sentenze relative all'accesso genitoriale di coppie non sposate non rientra nell'ambito del regolamento. Questo limite è deplorabile, in quanto proprio in questi casi sorgono molti problemi. Non è chiaro se il regolamento possa imporre l'esecuzione degli accordi contrattuali fra i genitori, e inoltre risultano coperte solo le sentenze riguardanti i figli di entrambi i coniugi.

La relatrice è preoccupata per la portata limitata del progetto di regolamento. Benché tali limiti derivino dal fatto che il presente regolamento si basa sul regolamento Bruxelles II, la relatrice invita la Commissione e il Consiglio ad esaminare in che modo il progetto di regolamento e, ove necessario, il regolamento Bruxelles II possano essere rivisti onde garantire l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni relative all'accesso genitoriale, ivi compresi, in particolare, i casi in cui i genitori non sono sposati.

La relatrice si compiace del requisito di cui all'articolo 15 del progetto di regolamento, secondo cui la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo, fra l'altro sull'applicazione del presente regolamento, includendovi proposte per un adeguamento del

² Regolamento del Consiglio n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19.

regolamento stesso. La relazione deve prendere altresì in esame la possibilità di ampliarne l'ambito.

Procedure di esecuzione

Il regolamento non si sforza di armonizzare le procedure di esecuzione in vigore nei vari Stati membri. Lo scopo del regolamento, che è quello di garantire un effettivo accesso, deve essere dichiarato, al fine di scartare procedure chiaramente contrarie a tale obiettivo (Marshall II, C-27/91). Anche il principio di non discriminazione fra cittadini dell'UE deve essere proclamato formalmente. Occorre inoltre domandarsi se le procedure di esecuzione debbano essere armonizzate o se il regolamento debba prevedere norme minime.

Sospensione delle procedure di esecuzione

La relatrice è preoccupata per il testo dell'articolo 4 bis, analogo all'articolo 13, lettera b) della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980. Questa disposizione della Convenzione dell'Aia è stata usata in gran parte per ritardare l'esecuzione del diritto d'accesso. La formulazione deve essere pertanto più restrittiva, e al momento di decidere su un'azione volta a sospendere l'esecuzione di una sentenza i tribunali devono tenere pienamente conto del diritto del minore di mantenere un contatto con entrambi i genitori.

Va però accolto favorevolmente il fatto che un ricorso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento Bruxelles II non possa condurre a una sospensione dell'esecuzione della sentenza sui diritti di accesso.

Ambito geografico del regolamento

Come già menzionato nei considerando 20 e 21 del progetto di regolamento, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipano all'adozione del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito e all'Irlanda allegato ai trattati, il Regno Unito e l'Irlanda possono tuttavia (e la relatrice li invita caldamente a farlo) notificare la loro volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. Ciò sarebbe pienamente coerente con la loro adesione al regolamento Bruxelles II.

Anche la Danimarca può decidere di applicare il presente regolamento (ed è anch'essa invitata caldamente a farlo).

Ritorno immediato del minore

L'articolo 11 del progetto di regolamento dispone che le autorità competenti del paese in cui si trova il minore ingiungano l'immediato ritorno del minore stesso, senza gli eventuali ritardi causati dagli articoli 5 e 13 della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Ci si compiace del fatto che le autorità competenti possano adottare una decisione senza che il titolare di diritti d'accesso possa ritardare la procedura. L'articolo 11 prevede che le autorità competenti "ordinano il ritorno immediato" senza specificare alcun termine per il ritorno stesso o sanzioni da applicarsi in caso di mancato ritorno del minore. La relatrice ritiene che

debba essere specificato un termine per il ritorno del minore, poiché altrimenti possono verificarsi ritardi al momento di garantirlo. Nell'ingiunzione possono essere specificate delle sanzioni, che saranno quelle applicabili ai sensi della legislazione nazionale. La Commissione dovrebbe tuttavia considerare se le sanzioni (civili o penali) applicabili debbano essere armonizzate o definite in un regolamento rivisto.

Tribunali regionali e giurisdizioni inferiori

In alcuni Stati membri i tribunali regionali e le giurisdizioni inferiori possono decidere di verificare una sentenza, con ritardi e difficoltà per i genitori che tentino di far eseguire una sentenza o di ottenere il ritorno del minore. Occorre pertanto garantire che i tribunali regionali e le giurisdizioni inferiori degli Stati membri rispettino i principi del regolamento, poiché altrimenti esso non consentirà alcun miglioramento dell'attuale situazione.

Riunioni degli organismi centrali

L'articolo 17 del progetto di regolamento fa riferimento a riunioni periodiche dei rappresentanti degli organismi centrali. La relatrice suggerisce di offrire su base opzionale la partecipazione a tali riunioni al Segretario generale o, in sostituzione di questi, a un funzionario del Segretariato della Convenzione dell'Aia.